

Nel comma 9 dell'art. 23-bis, d.l. n. 112/2008 l'espressione "ovvero ai sensi del comma 2, lettera b)" non va interpretata nel senso di equiparare agli affidamenti diretti ed a quelli scaturiti da procedure non ad evidenza pubblica quelli operati a favore di "società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento" (art. 23-bis, comma 2, lett. b), cit.), giacchè detti affidamenti a società mista costituita sono, ai fini della tutela della concorrenza e del mercato, del tutto equivalenti a quello attuato mediante pubblica gara, per cui sarebbe irragionevole ed immotivata, anche alla luce dei principi dettati dall'Unione europea in materia [v. comunicazione interpretativa della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici (p.p.p.i.) 2008/C91/02 in G.u. U.e. del 12 aprile 2008], l'applicazione nei confronti di società della specie del divieto di partecipazione alle gare bandite per l'affidamento di servizi diversi da quelli in atto. Dunque, il divieto di cui al comma 9 dell'art. 23-bis opera solo per le società che già gestiscono servizi pubblici locali a seguito di affidamento diretto o, comunque, a seguito di procedura non ad evidenza pubblica, rientrando nel concetto di evidenza pubblica ("ovvero") anche le forme previste dal comma 2, lett. b), dell'art. 23-bis.